



S.R.R. Messina Area Metropolitana

Società consortile per la Regolamentazione del servizio di gestione dei Rifiuti

Art. 6 Legge Regionale 08 aprile 2010, n. 9

Oggetto: PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II., PER AFFIDAMENTO MEDIANTE ACCORDO QUADRO CON UNO O PIÙ OPERATORI ECONOMICI DEL SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO E TRATTAMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI (CER 20 01 08) PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIA NEI COMUNI DELLA SRR MESSINA AREA METROPOLITANA

DURATA 12 MESI RINNOVABILE DI ALTRI 12 MESI

CAPITOLATO SPECIALE

Lotto 1 – CIG 878989961E

Lotto 2 – CIG 8789905B10

Lotto 3 – CIG 8789908D89

NUMERO GARA: 8182401

Sommario

ART. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO	3
ART. 2. - PARTI CONTRATTUALI	4
ART. 3 –DURATA DELL’ACCORDO QUADRO.....	4
ART. 4 – IMPORTO E PREZZI A BASE DI GARA.....	5
ART. 5 - CARATTERISTICHE DELLA F.O.R.S.U.	6
ART. 6 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO	6
ART. 7 - TRASPORTO E SMALTIMENTO C/O IMPIANTI AUTORIZZATI.....	8
ART. 8 - AUTORIZZAZIONI	8
ART. 9 - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE.....	9
ART. 10 - OBBLIGO DI CONTINUITÀ DEI SERVIZI.....	10
ART. 11 - OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI	10
ART. 12 - OSSERVANZA DI CAPITOLATO, LEGGI, NORME E REGOLAMENTI.....	11
ART. 13 - RESPONSABILE TECNICO/AMMINISTRATIVO DEL SERVIZIO	11
ART. 14 - OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO – D.LGS. N.81/2008.....	11
ART. 15 - PAGAMENTI	11
ART. 16 - REVISIONE PREZZI	12
ART. 17 - PENALITÀ.....	12
ART. 18 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	12
ART. 19 - CAUZIONE DEFINITIVA	14
ART. 20 - CESSIONE E SUBAPPALTO	14
ART. 21 - VIGILANZA E CONTROLLO	15
ART. 22 - GARANZIE	15
ART. 23 - MANLEVA.....	15
ART. 24 - POLIZZA DI RESPONSABILITÀ AMBIENTALE ATTIVITÀ PRESSO TERZI.....	15
ART. 25 - CONTRATTO	16
ART. 26 - DOCUMENTI CONTRATTUALI.....	17
ART. 27 - SOSPENSIONI.....	17
ART. 28 - PREZZO	17
ART. 29 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI.....	17
ART. 30 - CLAUSOLE DI RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	18
ART. 31 - SEDI E RECAPITI.....	18
ART. 32 - TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI.....	18
ART. 33 - SPESE CONTRATTUALI	18
ART. 34 - RINVIO.....	18
ART. 35 - FORO COMPETENTE	19
ART. 36 - COMUNICAZIONI	19
ART. 37 - DOMICILIO DELLE PARTI.....	19

ART. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO

Il presente appalto ha per oggetto l'affidamento, mediante la stipula di un accordo quadro (ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 50/2016), del servizio di prelievo, trasporto e trattamento della frazione organica dei rifiuti (CER 20 01 08) proveniente dalla raccolta differenziata in 47 Comuni della S.R.R. Messina Area metropolitana, divisi in tre Lotti:

LOTTO 1 Fascia Ionica:

Alì, Alì Terme, Antillo, Casalvecchio Siculo, Castelmola, Fiumedinisi, Forza D'Agrò, Furci Siculo, Gaggi, Gallodoro, Giardini Naxos, Itala, Letojanni, Limina, Mandanici, Mongiuffi Melia, Nizza Di Sicilia, Pagliara, Roccafiorita, Roccalumera, Santa Teresa Di Riva, Sant'Alessio Siculo, Savoca, Scaletta Zanclea, Taormina;

LOTTO 2 Fascia Tirrenica:

Barcellona P.G., Castoreale, Condrò, Furnari, Gualtieri Sicaminò, Merì, Milazzo, Monforte S. Giorgio, Pace del Mela, Roccavaldina, Rometta, San Filippo del Mela, San Pier Niceto, Santa Lucia del Mela, Saponara, Spadafora, Terme Vigliatore, Torregrotta, Valdina, Venetico, Villafranca Tirrena

LOTTO 3 Comune Messina

Durata dell'appalto 12 mesi rinnovabile per ulteriori 12 mesi.

I punti di prelievo della FORSU consegnata dai singoli Comuni saranno indicati, nella documentazione di gara, dalle ditte partecipanti al presente bando di gara e dovranno essere almeno uno per ogni Lotto.

I punti di prelievo della FORSU consegnata dai singoli Comuni sono rispettivamente:

LOTTO 1 Centro Comunale di Raccolta di Furci Siculo - Contrada Santa Marina, 98023 Furci Siculo (ME);

LOTTO 2 Centro Comunale di Raccolta, o Piattaforma, che sarà reso disponibile dalla Stazione Appaltante prima della stipula del Contratto Normativo e che sarà ubicato all'interno del territorio della Fascia Tirrenica in posizione adeguatamente servita dai collegamenti stradali e autostradali.

LOTTO 3 Centro Comunale di Raccolta Pace – Via Torrente Pace, 98167 Messina;

Il quantitativo complessivo presunto di frazione organica dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata (FORSU) da prelevare, trasportare e trattare è stimato in **9.788 tonnellate/anno** per il Lotto 1, **18.708 tonnellate/anno** per il Lotto 2 e in **33.588 tonnellate/anno** per il Lotto 3 per un totale **62.054 tonnellate/anno**. Detto quantitativo, calcolato stimandolo come il 30% della produzione complessiva di rifiuti solidi urbani (e, per ogni lotto, come somma delle quantità stimate e riportate nella tabella 1 seguente), potrà variare, in aumento o in diminuzione, secondo le reali necessità che si presenteranno nel corso dell'appalto, considerata la natura del servizio per il quale è impossibile quantificare con assoluta certezza la quantità di frazione organica dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata (FORSU). Tale stima è, quindi, indicativa e non vincolante e, pertanto, per il suo mancato raggiungimento, la/e ditta/e aggiudicatrice/i non avrà/avranno diritto ad alcun riconoscimento e/o indennizzo di sorta nei confronti dell'Ente appaltante.

Il servizio oggetto del presente appalto è ad ogni effetto servizio pubblico essenziale (art. 1 L.146/90) e costituisce attività di pubblico interesse sottoposta alle disposizioni di cui al D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

Tabella 1 – Quantità massime di FORSU per comune e per Lotto.

Comune	FORSU (tonn/anno)	Comune	FORSU (tonn/anno)
Alì	181	Barcellona P.G.	4.959
Alì Terme	887	Castoreale	137

Antillo	149
Casalvecchio Siculo	161
Castelmola	328
Fiumedinisi	329
Forza D'Agrò	1.077
Furci Siculo	1.186
Gaggi	995
Gallodoro	110
Giardini Naxos	6.649
Itala	509
Letojanni	2.553
Limina	170
Mandanici	161
Mongiuffi Melia	165
Nizza di Sicilia	1.188
Pagliara	374
Roccafiorita	47
Roccalumera	1.571
Santa Teresa di Riva	3.500
Sant'Alessio Siculo	958
Savoca	531
Scaletta Zanclea	629
Taormina	8.352
Totale LOTTO 1	9.788

Condrò	51
Furnari	578
Gualtieri Sicaminò	132
Merì	214
Milazzo	4.843
Monforte S. Giorgio	314
Pace del Mela	723
Roccalvaldina	112
Rometta	750
San Filippo del Mela	904
San Pier Niceto	374
Santa Lucia del Mela	454
Saponara	424
Spadafora	536
Terme Vigliatore	844
Torregrotta	938
Valdina	141
Venetico	460
Villafranca Tirrena	820
Totale LOTTO 2	18.708

Messina	33.558
Totale LOTTO 3	33.558

ART. 2. - PARTI CONTRATTUALI

Soggetti destinatari dei diritti ed obblighi nascenti dal presente Capitolato Speciale d'Appalto (d'ora in avanti anche "Capitolato") sono:

- la Società per la Regolamentazione del servizio di gestione rifiuti nei territori della Città Metropolitana di Messina (d'ora in avanti "SRR Messina Area Metropolitana" o "SRR");
- i Comuni facenti parte della SRR Messina Area Metropolitana, inclusi nel perimetro di gara dei due Lotti di cui all'art. 1;
- Gli operatori economici che gestiranno il servizio di prelievo, trasporto e trattamento della FORSU prodotta nei comuni dei due Lotti di gara, di cui all'art. 1.

ART. 3 –DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

La durata dell'Accordo Quadro (di seguito "Appalto") è di 12 mesi rinnovabile ad ulteriori 12 mesi con decorrenza dalla data di effettivo inizio del servizio, da avviare con apposito verbale.

Alla scadenza del contratto dei 12 mesi, l'Impresa, a richiesta scritta della Stazione Appaltante sarà tenuta a proseguire nella gestione del servizio oggetto dell'appalto fino ad ulteriori 12 mesi o fino all'entrata in servizio del nuovo affidatario, alle stesse condizioni economiche e gestionali previste nel presente capitolato, mantenendo la piena ed esclusiva responsabilità della gestione medesima. Eventuali varianti in aumento o in diminuzione del contratto, verranno eseguite secondo le modalità di cui all'art. 106 del D.Lgs.n.50/2016 in particolare in base al comma 12: "*La Stazione Appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto di risoluzione del contratto*".

ART. 4 – IMPORTO E PREZZI A BASE DI GARA

Il valore massimo complessivo dell'Appalto, compresa l'eventuale opzione di rinnovo di cui al successivo punto, è pari ad **€ 29.673.244,36** (euro ventinovemilioneisecentosettantatremiladuecentoquarantaquattro/36) oltre iva di legge, di cui **€ 62.054,15** per oneri per la sicurezza, essendo previsti rischi interferenziali di cui all'art.26, comma 3 del D.Lgs.n.81/2008.

L'importo complessivo viene determinato ponendo come prezzo unitario **240,00 €/tonn**:

Lotto	€/tonn (oltre IVA)	Tonnellate	Totale € oltre IVA
1	240,00	9.788	2.292.813,50
2	240,00	18.708	4.489.902,43
3	240,00	33.558	8.053.906,25

A seguito dell'analisi dei rischi fatta sulla tipologia dei servizi e sulle possibili interferenze si rileva che la corretta gestione del servizio comporta aggravio di spese rispetto alla normale gestione della sicurezza propri della ditta appaltatrice, pertanto i costi della sicurezza per oneri per della sicurezza di natura interferenziale e che tengono conto dei costi aggiuntivi dovuti a rischio Covid 19 inclusi nell'importo a base di gara, sono stati stimati in maniera forfetaria:

LOTTO 1

Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)

0,50 €/ton pari ad un totale di: $9.788 \times 0,50 =$ **€ 4.894,14**

LOTTO 2

Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)

0,50 €/ton pari ad un totale di: $18.708 \times 0,50 =$ **€ 9.353,96**

LOTTO 3

Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)

0,50 €/ton pari ad un totale di: $33.558 \times 0,50 =$ **€ 16.778,97**

Per cui l'importo complessivo per ogni lotto, distinguendo tra gli importi soggetti e quelli non soggetti a ribasso è il seguente:

LOTTO 1 **€ 2.292.813,50**
di cui € 2.287.919,36 soggetti a ribasso
 € 4.894,14 non soggetti a ribasso

LOTTO 2 **€ 4.489.902,43**
di cui € 4.480.548,47 soggetti a ribasso
 € 9353,96 non soggetti a ribasso

LOTTO 3 **€ 8053906,25**
di cui € 8.037.127,28 soggetti a ribasso
 € 16778,97 non soggetti a ribasso

Riepilogando:

Importo massimo del servizio per 12 mesi:

- Lotto 1* € **2.292.813,50** (euro duemilioniduecentonovantamiladuemilaottocentotredici/50) oltre iva di legge, di cui € 4.894,14 (euro quattromilottocentonovantaquattro/14)
- Lotto 2* € **4.489.902,43** (euro quattromilioniquattrocentottantanovemilanovecentodue/43) oltre iva di legge, di cui € 9.353,96 (euro novemilatrecentocinquantatre/96) per oneri per la sicurezza, essendo previsti rischi interferenziali di cui all'art.26, comma 3 del D.Lgs.n.81/2008.
- Lotto 3* € **8.053.906,25** (euro ottomilionicinquantatremilanovecentosei/25) oltre iva di legge, di cui € 16.778,97 (euro sedicimilionisettescentosettantotto/97) per oneri per la sicurezza, essendo previsti rischi interferenziali di cui all'art.26, comma 3 del D.Lgs.n.81/2008.

Importo massimo della eventuale opzione di rinnovo per 12 mesi:

- Lotto 1* € **2.292.813,50** (euro duemilioniduecentonovantamiladuemilaottocentotredici/50) oltre iva di legge, di cui € 4.894,14 (euro quattromilottocentonovantaquattro/14) per oneri per la sicurezza, essendo previsti rischi interferenziali di cui all'art.26, comma 3 del D.Lgs.n.81/2008.
- Lotto 2* € **4.489.902,43** (euro quattromilioniquattrocentottantanovemilanovecentodue/43) oltre iva di legge, di cui € 9.353,96 (euro novemilatrecentocinquantatre/96) per oneri per la sicurezza, essendo previsti rischi interferenziali di cui all'art.26, comma 3 del D.Lgs.n.81/2008.
- Lotto 3* € **8.053.906,25** (euro ottomilionicinquantatremilanovecentosei/25) oltre iva di legge, di cui € 16.778,97 (euro sedicimilionisettescentosettantotto/97) per oneri per la sicurezza, essendo previsti rischi interferenziali di cui all'art.26, comma 3 del D.Lgs.n.81/2008.

Il corrispettivo dell'Appalto, risulta determinato, per 12 mesi di affidamento del servizio oggetto della presente gara, per ciascun lotto e secondo il quadro economico riportato nell'allegato 5.

L'aggiudicazione dell'Accordo Quadro non comporta di per sé alcun obbligo di fornitura del servizio e, pertanto, le obbligazioni reciproche vincolanti sorgeranno in seguito alla stipula dei singoli Contratti Attuativi di affidamento da parte dei singoli Comuni.

Le ditte aggiudicatrici (di seguito "Appaltatori") dovranno effettuare il servizio fino alla concorrenza dell'importo massimo stabilito e alle condizioni economiche indicate nell'offerta presentata in sede di gara.

L'Appaltatore, in fase di gara, dovrà esprimere **un unico ribasso percentuale per ogni Lotto cui dovesse partecipare**.

Per l'esecuzione del servizio, di cui all'art.1, all'Appaltatore sarà pagato un corrispettivo **pari al prezzo a tonnellata** al netto del ribasso unico percentuale offerto in sede di gara e degli oneri di sicurezza.

Sarà pagato esclusivamente il servizio effettivamente prestato.

Con il pagamento del corrispettivo l'Appaltatore si intende compensato, da parte dei singoli Comuni serviti, di qualsiasi spesa inerente allo svolgimento dei servizi previsti dal presente capitolato, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi.

La Stazione Appaltante ed i Comuni serviti si impegnano comunque a mantenere le stesse condizioni contrattuali anche oltre il termine di scadenza e comunque fino all'inizio del servizio da parte delle società aggiudicatrici della nuova gara di appalto.

Il ribasso percentuale offerto non inciderà sull'importo complessivo posto a base di gara, che pertanto rimarrà invariato, ma sulla quantità del servizio stesso.

ART. 5 - CARATTERISTICHE DELLA F.O.R.S.U.

La caratterizzazione della F.O.R.S.U. (CER 200108) sarà prodotta dai singoli Comuni serviti alla stipula del contratto attuativo e comunque prima dell'inizio delle operazioni di prelievo, trasporto e trattamento.

ART. 6 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

L'Appaltatore si impegna a prestare a favore di ogni singolo Comune servito, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione tecnica ed amministrativa a proprio rischio e nell'osservanza delle norme legislative



e dei regolamenti vigenti in materia, il servizio garantendone la corretta e tempestiva esecuzione ai sensi di quanto previsto dal presente capitolato.

In particolare, l'Appaltatore dovrà:

- fornire un recapito telefonico attivo 24 ore su 24, per eventuali segnalazioni di emergenza;
- con cadenza settimanale, entro il venerdì, riceverà via mail dal personale indicato (segnalato successivamente da ogni Comune servito) il programma delle attività di prelievo e trasporto della settimana successiva.
- tenere aggiornati gli elenchi dei mezzi e rimorchi impiegati per la effettuazione del servizio e inviare alla Stazione Appaltante ed ai Comuni serviti le modifiche/integrazioni delle autorizzazioni dei mezzi e dei rimorchi stessi, tempestivamente e comunque prima dell'effettuazione degli interventi relativi.

Per quanto concerne il trattamento della F.O.R.S.U. l'Appaltatore dovrà essere in grado di poterne garantire il trattamento presso l'impianto di destinazione finale regolarmente autorizzato per tutta la durata del servizio medesimo.

Le operazioni di prelievo saranno effettuate presso il/i punto/i di prelievo indicato/i all'art. 1 del presente Capitolato.

Presso ogni punto di prelievo il Gestore del CCR riceverà la FORSU conferita dai singoli comuni, in orari e giorni prestabiliti, verificherà la conformità del rifiuto e ne registrerà il peso prima di farlo depositare nei contenitori a tenuta stagna che l'Appaltatore lascerà *in situ* per il successivo trasporto a recupero. L'Appaltatore, ad orari concordati con il CCR e con cadenza giornaliera, o comunque non superiore alle 72 ore, preleverà i contenitori per il trasporto all'impianto di recupero lasciando sempre i contenitori vuoti per il ricevimento dell'altra FORSU.

L'Appaltatore dovrà tenere appositi registri di carico e scarico da cui risultino, per ogni trasporto effettuato ad impianto di trattamento, le quantità distinte per provenienza di Comune che costituiscono il carico complessivo di FORSU sul singolo mezzo utilizzato per il trasporto.

Ogni conferimento sarà accompagnato da idoneo formulario di identificazione del rifiuto (F.I.R.), compilato a cura dell'Appaltatore, sul quale risulterà come detentore il gestore del CCR, come trasportatore l'Appaltatore e come peso quello verificato prima della partenza presso il CCR.

La quarta copia del F.I.R., timbrato e firmato per accettazione dall'impianto di trattamento e completo di indicazione relativa al peso registrato a destino, dovrà essere trasmesso ai Comuni Produttori del rifiuto riferito a quello specifico trasporto e conferimento (con allegate le singole pesate dei conferimenti che hanno costituito il carico complessivo). Ogni mese dovrà essere trasmesso ad ogni singolo Comune servito ed alla Stazione Appaltante un report riepilogativo con il peso dei rifiuti conferiti all'impianto di recupero.

I rifiuti oggetto dell'Appalto dovranno essere avviati esclusivamente agli impianti di trattamento, autorizzati ai sensi del D.Lgs.n.152/2006 s.m.i. ed indicati dall'Appaltatore in sede di offerta. Qualora l'Appaltatore intenda utilizzare, per l'effettuazione del trattamento, ulteriori impianti rispetto a quelli già comunicati, dovrà indicarne le generalità, il luogo e inviare alla Stazione Appaltante ed ai singoli Comuni serviti prima dell'intervento di prelievo e trasporto, copia della relativa autorizzazione al trattamento. L'Appaltatore dovrà fornire ai singoli Comuni serviti ed alla Stazione Appaltante tempestiva notizia di tutte le informazioni riguardanti i fatti e le circostanze di cui sia venuta a conoscenza nell'esecuzione dei servizi, che possano influire o nuocere alla corretta esecuzione degli stessi.

Il referente della Stazione Appaltante sarà il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) nominato da ogni singolo Comune servito ed il cui nome e riferimenti saranno comunicati ad inizio dell'appalto alla Stazione Appaltante ed all'Appaltatore.

Le operazioni di prelievo dovranno essere eseguite da personale qualificato a svolgere le attività a carico dell'Appaltatore.

L'impresa aggiudicataria dovrà provvedere al trasporto della F.O.R.S.U. presso impianti autorizzati secondo le leggi vigenti in materia.

Ove, per cause imprevedibili, dovesse sorgere la necessità di conferire presso ulteriori impianti, l'impresa

aggiudicataria dovrà darne immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed ai singoli Comuni serviti inviando agli stessi le necessarie autorizzazioni normative.

Tale eventualità non produrrà ALCUN ONERE AGGIUNTIVO per i Comuni serviti in quanto si intendono comprese nel valore contrattuale tutte le prestazioni necessarie al corretto svolgimento del servizio di prelievo e trattamento della F.O.R.S.U..

L'impresa aggiudicataria dovrà mantenere gli automezzi utilizzati per il trasporto in ottimo stato di funzionamento, e dovranno essere regolarmente iscritti all'Albo Gestori Ambientali per tutto il periodo di vigenza del contratto. L'elenco degli automezzi dovrà essere aggiornato e le relative autorizzazioni trasmesse alla Stazione Appaltante ed ai Comuni serviti ad ogni variazione.

Tutti i mezzi adibiti al servizio di prelievo e trasporto dovranno essere nelle condizioni di operare indifferentemente in ciascuno dei punti di prelievo indicati dalla Stazione Appaltante e dai responsabili dei singoli Comuni serviti.

L'impresa aggiudicataria dovrà fornire un indirizzo mail Pec attivo per ricevere le comunicazioni da parte dei Comuni serviti anche nei giorni di domenica e festivi.

L'impresa aggiudicataria dovrà, altresì, presentare il piano operativo della sicurezza per la raccolta e il trasporto della F.O.R.S.U. ai sensi del D.Lgs.n.81/2008, prima dell'inizio dell'espletamento del servizio.

In caso di situazioni emergenziali impreviste ed imprevedibili, i singoli Comuni serviti potranno richiedere interventi di potenziamento del servizio comunicando a mezzo PEC il numero di mezzi necessari a fronteggiare la eventuale situazione di emergenza.

In ragione di quanto sopra l'impresa appaltatrice dovrà disporre di un numero di mezzi di trasporto tale da garantire in qualsiasi momento il prelievo delle quantità necessarie a scongiurare ogni condizione di criticità. Ai fini della contabilità sarà ritenuto valido il peso a destino netto documentato dal formulario per il trasporto.

ART. 7 - TRASPORTO E SMALTIMENTO C/O IMPIANTI AUTORIZZATI

Il trasporto dovrà essere effettuato con mezzi idonei, regolarmente iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali alla categoria 1 classe C o superiore (per il Lotto 1) o alla categoria 1 classe B o superiori (per i Lotti 2 e 3) ed autorizzati al trasporto dei rifiuti codice "CER 200108". L'impresa si impegna a trasportare la F.O.R.S.U. c/o impianti autorizzati per il trattamento. L'impresa aggiudicataria è responsabile della regolarità ad ogni effetto degli automezzi adoperati per il trasporto, con particolare riferimento alle autorizzazioni di legge.

L'indisponibilità degli impianti di trattamento della F.O.R.S.U., in cui si prevede il trattamento, non costituisce causa di forza maggiore e, pertanto, sarà onere dell'impresa provvedere al trattamento in altri impianti autorizzati senza alcun costo aggiuntivo per i Comuni serviti.

ART. 8 - AUTORIZZAZIONI

L'impresa aggiudicataria dovrà essere in possesso delle autorizzazioni necessarie per lo svolgimento del servizio, quali:

- a. Iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali **categoria 1** (raccolta e trasporto di rifiuti urbani) **classe C o superiori** per il Lotto 1 e **categoria 1** (Raccolta e trasporto di rifiuti urbani) **classe B o superiori** per i Lotti 2 e 3.

Gli automezzi destinati al trasporto dovranno essere autorizzati ai sensi della legislazione vigente, ivi compresa l'autorizzazione per il trasporto per conto terzi senza vincoli e limiti.

L'impresa aggiudicataria dovrà avere cura, durante l'espletamento del servizio, di consegnare alla Stazione Appaltante ed ai singoli Comuni serviti eventuali rinnovi delle stesse autorizzazioni ed iscrizioni, qualora in scadenza.

L'impresa aggiudicataria si obbliga a dare immediata comunicazione della eventuale sospensione o revoca delle autorizzazioni anzidette da parte delle autorità competenti.

Verificandosi tale eventualità, la Stazione Appaltante ed i singoli Comuni serviti avranno la facoltà di recesso immediato dal contratto senza diritto dell'impresa di indennizzo alcuno, e salva in ogni caso l'eventuale responsabilità dell'impresa stessa.

Nel caso di chiusura di uno degli impianti comunicati in fase di gara dall'impresa partecipante, quest'ultima dovrà provvedere all'individuazione di un ulteriore sito autorizzato, senza che ciò comporti per i Comuni serviti



alcun onere aggiuntivo né revisione dei prezzi offerti né interruzione del servizio di prelievo, trasporto e trattamento della FORSU.

ART. 9 - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore è responsabile della regolarità, ad ogni effetto, degli automezzi utilizzati per lo svolgimento del servizio; sono altresì a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri conseguenti al servizio in oggetto, nessuno escluso, quali consumi di carburante, riparazioni, manutenzioni, ammortamenti, spese generali, assicurazioni, imposte, tasse ecc.

L'Appaltatore dovrà inoltre rispettare i seguenti oneri, obblighi e responsabilità:

- a. eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto secondo quanto previsto dal presente capitolato;
- b. gestire correttamente la prestazione della mano d'opera, nonché l'approvvigionamento dei prodotti e delle attrezzature necessarie all'espletamento delle prestazioni;
- c. espletare il servizio rispettando tutte le norme vigenti in materia di trattamento e recupero rifiuti e del codice della strada, le norme indicate nelle autorizzazioni conto terzi rilasciate dalla MCTC competente per territorio, le norme in materia di trasporto e recupero dei rifiuti e comunque tutte le altre norme connesse all'espletamento del servizio. La Stazione Appaltante declina ogni responsabilità civile e penale qualora i rifiuti, una volta caricati sui veicoli, non vengano trasportati e smaltiti secondo le norme di legge;
- d. non richiedere compensi aggiuntivi per gli oneri sostenuti per il rispetto della normativa in materia di sicurezza, avendo in sede di offerta valutato tutti gli adempimenti necessari per lo svolgimento delle prestazioni nel rispetto del presente Capitolato speciale e della normativa vigente;
- e. impiegare personale di provata capacità nella quantità minima eventualmente prevista in sede di offerta, al fine di garantire la perfetta esecuzione delle prestazioni;
- f. garantire sempre l'osservanza documentata della normativa in materia di assicurazioni del personale contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la disoccupazione involontaria, l'invalidità e la vecchiaia, la tubercolosi ecc.;
- g. nominare e comunicare alla Stazione Appaltante ed ai Comuni serviti un Referente dell'Impresa in grado di assumere decisioni rilevanti per il presente appalto, ivi compresa la possibilità di impegnare l'Impresa per le soluzioni e le decisioni afferenti all'appalto di cui trattasi, sia di carattere tecnico che gestionale ed organizzativo;
- h. osservare la normativa in materia di Ambiente regolamentata dal D.Lgs.n.152/06 e s.m.i.;
- i. osservare gli adempimenti previsti in materia di trasporto rifiuti e dei relativi adempimenti presso l'Albo Nazionale dei Gestori di rifiuti;
- j. fornire tabelle riepilogative contenenti per ogni mezzo di trasporto e rimorchio la targa, gli estremi dell'autorizzazione all'Albo Gestori e la data di scadenza. La variazione di tali dati deve essere comunicata in tempo alla Stazione Appaltante ed ai Comuni serviti;
- k. ottemperare a quanto previsto dal D.Lgs. n. 152/2006, con particolare riferimento alla redazione dei formulari di identificazione del rifiuto e gli obblighi necessari per la sua registrazione;
- l. trasmettere entro i termini stabiliti dall'art.188 del D.Lgs.n.152/06 la copia del formulario di Identificazione del Rifiuto ai Comuni serviti e riferiti allo specifico FIR per i trasporti effettuati nell'ambito dell'Appalto in oggetto entro 3 (tre) giorni dall'ora di prelievo e partenza;
- m. assolvere ogni altro obbligo di legge vigente per l'affidamento di cui trattasi ancorché non espressamente richiamato;
- n. eseguire il servizio conformemente alle autorizzazioni/comunicazioni/iscrizioni in suo possesso ed alle indicazioni riportate nel formulario/documento di trasporto;
- o. comunicare immediatamente eventuali provvedimenti di sospensione, modifica o revoca delle autorizzazioni, comunicazioni o iscrizioni;
- p. utilizzare automezzi autorizzati al trasporto dei rifiuti oggetto dell'appalto almeno in categoria 1 classe C o superiori (per il Lotto 1) o categoria 1 classe B o superiori (per i Lotti 2 e 3), in conformità a quanto previsto dal D.Lgs.n.152/06 e dal Decreto Ministeriale n. 120 del 3-62014;

- q. in caso di fermo impianto/i di trattamento, anche per cause di forza maggiore (a puro titolo esemplificativo e non esaustivo fermata per guasto, sequestro impianto ecc.), indicare entro 12 ore dall'evento, un impianto alternativo oppure individuare una modalità alternativa che consenta di effettuare il conferimento del rifiuto; eventuali oneri aggiuntivi saranno a carico della ditta appaltatrice;

L'Appaltatore è tenuto a garantire il servizio anche in caso di sciopero. In attuazione di quanto previsto dalla Legge 12 giugno 1990 n.146 e dalla Legge 83/2000, in caso di sciopero del personale, il datore di lavoro dovrà darne notizia alla stazione appaltante tempestivamente e con almeno un anticipo di cinque giorni, e dovrà comunque garantire, nell'ambito dei suoi obblighi, l'effettuazione dei servizi essenziali così come previsto nel presente capitolato.

L'Appaltatore si obbliga a dare immediata comunicazione della sospensione o della revoca delle autorizzazioni anzidette da parte della autorità competenti. Verificandosi tale evidenza, il singolo Comune servito avrà facoltà di recesso immediato dal contratto senza diritto dell'Appaltatore di alcun indennizzo, e salva in ogni caso eventuale responsabilità dell'Appaltatore stesso.

Per l'esecuzione del servizio l'Appaltatore è tenuto ad adottare tutti provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità del personale addetto e di terzi, nonché per evitare danni a beni pubblici e/o privati.

Ogni responsabilità, sia civile che penale, per eventuali infortuni e danni ricadrà pertanto sull'Appaltatore, restandola Stazione Appaltante dei i Comuni serviti completamente sollevati.

ART. 10 - OBBLIGO DI CONTINUITÀ DEI SERVIZI

Il servizio oggetto dell'appalto contemplato nel presente capitolato speciale è da considerare ad ogni effetto servizio pubblico essenziale (art. 1 L.146/90) e costituisce quindi attività di pubblico interesse sottoposta alla normativa dettata dal D.Lgs.n.152/2006.

Il servizio oggetto dell'appalto non potrà essere sospeso o abbandonato salvo casi di forza maggiore che, comunque, dovranno essere documentati. In caso di astensione dal lavoro per sciopero del personale, l'Appaltatore dovrà impegnarsi al rispetto delle norme contenute nella Legge 02/06/1990, n. 146 s.m.i. per l'esercizio dello sciopero nei servizi pubblici essenziali e dovrà assicurare la continuità dei servizi indispensabili.

Non saranno considerati causa di forza maggiore scioperi del personale che dipendessero da cause direttamente imputabili alla ditta aggiudicataria, quali, a titolo di esempio, la ritardata o mancata corresponsione delle retribuzioni, l'anomala permanente distribuzione del carico di lavoro, rispetto a quanto previsto dal contratto di concessione, ecc. La ditta aggiudicataria è tenuta all'osservanza di tutte le leggi e le disposizioni vigenti e future in materia, sia a livello nazionale che regionale. In caso di sciopero, il servizio non garantito deve essere recuperato entro le 24 ore successive dallo stesso.

ART. 11 - OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI

L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza dei contratti di lavoro e di tutte le leggi, regolamenti e Norme vigenti in materia, comprese quelle emanate nel corso dell'appalto.

In caso di inadempimento agli obblighi contributivi e retributivi da parte dell'Appaltatore, la Stazione Appaltante procederà secondo la disciplina prevista dagli artt. 4 e 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n.207 s.m.i.

L'Appaltatore ha l'obbligo di osservare e far osservare ai propri dipendenti le disposizioni di legge regolamenti in vigore o emanati nel corso del contratto, comprese le norme regolamentari e le Ordinanze municipali, con particolare riferimento a quelle riguardanti l'igiene e la salute pubblica e il decoro, aventi rapporto diretto con il servizio oggetto dell'appalto.

L'Appaltatore è tenuto ad osservare le disposizioni emanate dalla A.S.P. territorialmente competente ed a ogni altra autorità competente, in ordine alla dotazione di mezzi di protezione sanitaria ed Igienica degli operatori e del personale in genere, alle modalità di esercizio dell'attività e dai necessari controlli sanitari.



ART. 12 - OSSERVANZA DI CAPITOLATO, LEGGI, NORME E REGOLAMENTI

L'Impresa è obbligata, sotto la propria responsabilità, alla piena e incondizionata osservanza di tutte le norme contenute nel presente Capitolato, nonché di tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti, anche se di carattere eccezionale o contingente o locale o emanate nel corso delle prestazioni, non pretendendo alcun compenso o indennizzo per l'eventuale aggravio che da ciò derivi.

L'Impresa si intenderà anche obbligata alla scrupolosa osservanza di tutte le regolamentazioni e le disposizioni delle Autorità competenti che hanno giurisdizione sui vari luoghi nei quali deve eseguirsi la prestazione.

Per quanto non previsto nel presente Capitolato, si fa riferimento alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 50/2016 ed al Codice Civile per quanto applicabile oltre alle leggi comunitarie, statali, regionali in materia, nonché norme e regolamenti vigenti, di trasporto e gestione di rifiuti regolamentate tra l'altro dal D.Lgs.n.152/06 e s.m.i.

ART. 13 - RESPONSABILE TECNICO/AMMINISTRATIVO DEL SERVIZIO

L'Appaltatore deve nominare un Responsabile unico a fronte di tutti i servizi prestati, per le reciproche comunicazioni relative all'esecuzione del contratto.

Deve garantire, inoltre, la reperibilità telefonica 24/24 ore, del Responsabile o di un delegato, con potere di disporre l'esecuzione dei servizi urgenti.

ART. 14 - OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO – D.LGS. N.81/2008

L'Appaltatore si impegna ad osservare tutte le norme derivanti dalle Leggi e Decreti relativi alla prevenzione infortuni sul lavoro, igiene e sicurezza di cui al D. Lgs.n.81 del 09/04/2008, assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, previdenza, invalidità, vecchiaia, tubercolosi e altre malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esercizio per la tutela materiale dei lavoratori.

L'eliminazione o la riduzione dei rischi da interferenze è ottenuta con l'applicazione delle misure individuate nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi di cui al D.Lgs.n.81/08 e nelle successive riunioni di coordinamento tra datore di lavoro delle sedi oggetto del servizio.

L'aggiudicatario sarà responsabile del comportamento del proprio personale prima dell'avvio dell'esecuzione del servizio. Ai fini dell'attuazione dei commi 2, lettere a) e b) e 3 dell'art.26 del D.Lgs.n.81/2008 l'impresa si impegna inoltre:

- ad effettuare sopralluogo presso le sedi oggetto dell'appalto congiuntamente al Responsabile o al DEC incaricato dal Comune;
- a sottoscrivere, congiuntamente al datore di lavoro committente, il DUVRI – documento unico di Valutazione dei rischi da interferenze di cui all'art.26 comma 3 del D.Lgs.n.81/2008 prima dell'inizio dei servizi;

I rischi specifici presenti nei punti di raccolta sono valutati nell'apposito documento di valutazione del rischio (DVR), predisposto dal datore di lavoro competente per le sedi presso la quale verrà svolta la prestazione oggetto dell'appalto.

La Stazione Appaltante può consultare il documento di valutazione dei rischi dell'Appaltatore alle medesime condizioni di cui sopra.

ART. 15 - PAGAMENTI

Il pagamento del corrispettivo avverrà in rate mensili posticipate previa emissione e trasmissione da parte dell'Appaltatore di regolare fattura assoggettata ad IVA relativa alle prestazioni effettivamente svolte applicando al quantitativo trattato i prezzi unitari al netto del ribasso d'asta. Le fatture devono indicare la quantità dei singoli carichi, trasporti e smaltimenti effettuati, la loro destinazione finale ed i corrispondenti importi.

Il corrispettivo sarà pagato dal singolo Comune entro 60 giorni fine mese data ricevimento fattura, previa verifica del regolare, completo e corretto svolgimento dei servizi ai sensi dell'art. 307 del D.P.R.n.207/2010 e

s.m.i.

Le penalità applicate in caso di disservizi saranno incassate nella cauzione definitiva.

ART. 16 - REVISIONE PREZZI

Il corrispettivo rimarrà fisso ed invariabile per tutta la durata dell'appalto, non è prevista alcuna revisione prezzi.

ART. 17 - PENALITÀ

In caso di inadempienza agli obblighi contrattuali assunti, l'operatore economico sarà soggetto alle seguenti penali:

- Ritardo e/o mancato riscontro entro i tempi previsti del programma settimanale:
Nel caso in cui, per qualsiasi motivo imputabile all'impresa, la programmazione settimanale non venga espletata nei tempi richiesti di cui all'art. 5 del presente capitolato, sarà applicata una penale pari ad € 300,00 (diconsi euro trecento/00) per ogni giorno lavorativo di ritardo e/o, nel caso in cui il ritardo si protragga per oltre 2 giorni, il singolo Comune, previa diffida ad intervenire entro i successivi tre giorni, avrà facoltà di considerare il contratto risolto per inadempienza dell'impresa Aggiudicataria.
- Ritardo di avvio o interruzione del servizio:
€ 1.000,00 (diconsi euro mille/00) per ogni giorno lavorativo di ritardo di avvio e/o interruzione del servizio e per ogni veicolo mancante;
- Ritardo e/o mancato approntamento automezzo nei casi di emergenza:
€ 1.000,00 (diconsi euro mille/00) per ogni giorno lavorativo di ritardo di approntamento per ogni automezzo aggiuntivo, qualora proposto in sede di gara;
- Mancata disponibilità dell'impianto aggiuntivo:
€ 1.000,00 (diconsi euro mille/00) per ogni giorno lavorativo di mancato conferimento c/o l'impianto aggiuntivo, qualora proposto in sede di gara;
- Inosservanze alle normative di sicurezza:
€ 200,00 (diconsi euro duecento/00) per ogni caso di violazione accertata degli obblighi di cui all'art.26 del D.Lgs.n.81/2008 e s.m.i. o al coordinamento operativo delle attività o al mancato utilizzo dei D.P.I. prescritti;
- Ritardo di trasmissione dati:
€ 100,00 (diconsi euro cento/00) per ogni giorno lavorativo di ritardo nella trasmissione della documentazione relativa alle movimentazioni effettuate;
- Ritardo per approntamento macchina sostitutiva:
€ 1.000,00 (diconsi euro mille/00) per ogni giorno lavorativo di ritardo.

Il mancato rispetto delle condizioni relative alla reperibilità telefonica del responsabile, comporterà l'assegnazione di una penale pari a € 50,00 (euro cinquanta/00) per ogni evento.

Nel caso di ritardo o mancato prelievo o mancato approntamento del mezzo aggiuntivo, il singolo Comune, avrà la facoltà di provvedere ad eseguire il servizio in proprio, ovvero attraverso ditta terza, ponendo a carico della ditta aggiudicataria gli eventuali maggiori oneri sino al limite del 50% in più rispetto al prezzo di aggiudicazione.

Non si applicherà alcuna penale laddove l'inadempimento sia dovuto per cause di forza maggiore.

ART. 18 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

- 1) L'Appaltatore incorre nella risoluzione del contratto e nella decadenza dei diritti da esso derivanti, a Norma dell'art.1456 del C.C., nei casi sotto elencati:
 - a) per abituali negligenze o deficienze del servizio, regolarmente accertate e notificate, che, a giudizio della Stazione Appaltante, compromettano gravemente l'efficienza del servizio stesso o siano tali da determinare rischi igienico-sanitari e/o ambientali;
 - b) per scioglimento, cessazione o fallimento dell'Appaltatore;

- c) per sospensione del servizio per oltre 48 ore, eccetto che per cause di provata forza maggiore;
 - d) quando l'Appaltatore si rende colpevole di frode;
 - e) per mancanza anche parziale dei requisiti richiesti dalla legge per svolgere l'attività;
 - f) abusivo subappalto e/o cessione anche parziale del contratto senza espressa preventiva autorizzazione da parte della Stazione Appaltante;
 - g) inadempienze accertate alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
 - h) qualora l'Appaltatore non adempia alla richiesta scritta di esecuzione di servizio conforme alle disposizioni di questo appalto entro 15 giorni naturali dalla data della richiesta;
 - i) mancata ricostituzione della cauzione definitiva escussa parzialmente;
 - j) per ogni altra grave inadempienza riscontrata la Stazione Appaltante agirà ai sensi dell'articolo 1453 ess. del Codice Civile.
- 2) Per le ipotesi di cui alla precedente lettera:
 - a) l'Appaltatore riconosce che l'inadempienza costituisce clausola di risoluzione espressa per la quale sarà applicato il disposto dell'art.1456 del cc., quindi, la risoluzione del contratto;
 - b) opererà di diritto non appena la Stazione Appaltante comunicherà all'altra parte che intende valersi della clausola risolutiva.
 - 3) Nel caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'Appaltatore, questi, oltre ad essere tenuto al risarcimento dei danni, incorrerà nella perdita della cauzione.
 - 4) Per tutte le altre ipotesi varrà quanto disposto dagli artt.1453 e 1454 del C.C., cosicché la Stazione Appaltante dovrà intimare per iscritto all'Appaltatore di adempiere entro 15 giorni a tutti gli obblighi contrattuali, nessuno escluso; trascorso tale termine senza che l'Appaltatore abbia provveduto agli adempimenti previsti, il contratto si intenderà risolto. L'Appaltatore accettando detta clausola, riconosce che decorso il suddetto termine il contratto s'intenderà risolto di diritto.

Ai sensi dell'art. 11 del DPR 252/98 la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di recedere dal contratto qualora dalle verifiche prefettizie o anche successivamente alle stesse risultino sussistere, nei confronti del Fornitore, elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa.

La Stazione Appaltante si riserva altresì la facoltà di recedere dal contratto qualora non risultassero confermati, a seguito di verifica, i requisiti generali e tecnico-organizzativi previsti dal bando di gara.

La Stazione Appaltante potrà inoltre procedere alla risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c. nei seguenti casi:

- in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti dell'impresa aggiudicataria siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata;
- allorché il fornitore non esegua la fornitura in modo strettamente conforme all'offerta e al presente capitolato e non si conformi entro un termine ragionevole all'ingiunzione di porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettono gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto nei termini prescritti;
- allorché il fornitore ceda il contratto o lo dia in subappalto senza l'autorizzazione del committente e fuori dai casi in cui ciò è consentito;
- allorché il fornitore fallisca o divenga insolvente o formi oggetto di un provvedimento cautelare di sequestro o sia in fase di stipulazione di un concordato con i creditori o prosegua la propria attività sotto la direzione di un curatore, un fiduciario che agisce per conto dei suoi creditori, oppure entri in liquidazione;
- allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l'esecuzione del contratto di appalto;
- allorché il fornitore non ricostituisca la garanzia richiesta oppure una nuova garanzia, qualora la cauzione prestata sia stata già escussa in tutto o in parte o qualora il soggetto garante non sia in grado di far fronte agli impegni assunti;
- qualora l'impresa aggiudicataria non ottemperi alle leggi in materia di rapporti di lavoro, assunzioni e retribuzioni, continuità e correttezza contributiva e fiscale.
- inadempimento ai disposti di cui alla legge 136/2010 relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari;
- nel caso in cui dalle verifiche prefettizie o anche successivamente alle stesse risultino sussistere, nei confronti dell'impresa aggiudicataria, elementi relativi ai tentativi di infiltrazione mafiosa;

- mancato avvio del servizio;
- mancata esecuzione da parte dell'aggiudicatario dell'appalto così come previsto nel presente capitolato;
- cessione del contratto.

Con la risoluzione del contratto sorge a favore della Stazione Appaltante e/o del singolo Comune servito il diritto ad affidare a terzi la fornitura in danno del fornitore inadempiente. Dalla esecuzione in danno, sarà data notifica al Fornitore inadempiente mediante comunicazione dei nuovi termini d'esecuzione e del relativo importo.

Le parti riconoscono che in caso di recesso, secondo le modalità descritte, nulla a pretendere potrà reclamarsi per il mancato prosieguo della fornitura.

Nessuna parte può essere considerata inadempiente o colpevole di violazione degli obblighi contrattuali quando la mancata ottemperanza a tali obblighi sia dovuta a casi di forza maggiore verificatisi dopo la data di stipula del contratto. Per "forza maggiore" si intendono calamità naturali o eventi imprevedibili che sfuggono al controllo delle parti e che non possono essere evitati neppure con la dovuta diligenza.

In tali casi il fornitore non è passibile di ritenuta sui compensi dovuti, di penalità di mora o di risoluzione per inadempienza, se e nella misura in cui il ritardo nell'esecuzione o altre mancate ottemperanze agli obblighi contrattuali sono provocati da un caso di forza maggiore.

ART. 19 - CAUZIONE DEFINITIVA

Ai sensi del comma 1 dell'art.103 del D.lgs 50/2016 l'Appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del D.Lgs.n.50/2016 pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.

In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del D.Lgs.n.50/2016 per la garanzia provvisoria.

ART. 20 - CESSIONE E SUBAPPALTO

1. Il subappalto o il sub affidamento in cottimo è concesso, ferme restando le condizioni di cui all'articolo 105 del Codice dei contratti
2. L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, subordinata all'acquisizione del DURC dell'Appaltatore e del DURC del subappaltatore, alle seguenti condizioni:
 - che l'Appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo, nell'ambito delle lavorazioni indicate come subappaltabili dalla documentazione di gara; l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
 - È vietata la cessione anche parziale del contratto e del servizio (subappalto) a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, se non regolarmente approvata dalla Stazione Appaltante, pena l'immediata risoluzione del contratto e di risarcimento dei danni e delle spese causate alla Stazione Appaltante.



- il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

ART. 21 - VIGILANZA E CONTROLLO

Ogni singolo Comune ha facoltà di controllo e vigilanza sulle attività svolte dall'Appaltatore in esecuzione del presente Capitolato ed a tal fine può verificare in ogni momento il regolare svolgimento dei servizi affidati anche senza preavviso.

L'Appaltatore dovrà fornire al Comune servito ogni possibile assistenza al fine di agevolare le funzioni di vigilanza e controllo dello stesso Comune.

L'esecuzione dei controlli e delle verifiche da parte del Comune non riduce né elimina l'obbligo dell'Appaltatore di garantire la corretta e tempestiva esecuzione dei servizi.

ART. 22 - GARANZIE

L'Appaltatore fornirà idonea dichiarazione e garanzia in merito a:

- l'assolvimento di tutti gli obblighi derivanti dalla legge dal contratto collettivo eventualmente applicabile e dai contratti individualmente stipulati in materia retributiva, assicurativa, previdenziale ed assistenziale relativamente al proprio personale addetto all'esecuzione dei servizi di cui al presente Capitolato;
- il rispetto della normativa relativa o connessa alla prestazione dei servizi di cui al presente Capitolato, tra cui, a titolo esemplificativo, la normativa in materia ambientale, la normativa in materia di Igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro e la normativa sulla responsabilità amministrativa degli Enti;
- di essere in possesso di tutti i requisiti tecnici prescritti dalla legge per l'esercizio dei servizi di cui al presente Capitolato e di disporre dei mezzi anche finanziari e dell'organizzazione necessaria per eseguire i Servizi medesimi;
- di essere in possesso di tutte le autorizzazioni richieste da ogni disposizione normativa e regolamentare dettata con riferimento ai servizi di cui al presente Capitolato;
- di essere in possesso di idonee coperture assicurative dai danni eventualmente occorrenti ai beni di cui ha comunque disponibilità in forza del presente Capitolato nonché dei danni eventualmente occorrenti alle persone in relazione allo svolgimento dell'attività di cui al presente Capitolato.

L'Appaltatore rilascerà altresì dichiarazione e garanzia di disponibilità ad effettuare in caso di emergenza e necessità, interventi notturni e nei giorni di sabato e festivi di prelievo, trasporto e trattamento della F.O.R.S.U..

ART. 23 - MANLEVA

L'Appaltatore si obbliga a tenere indenne e manlevare la Stazione Appaltante e i Comuni Serviti da qualsiasi domanda avanzata dai propri dipendenti e/o collaboratori e/o terzi dei quali si avvalga per l'esercizio delle attività di cui al presente Capitolato ivi compresa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ogni domanda e/o richiesta tesa ad ottenere il riconoscimento di rapporti di lavoro subordinato, pretese retributive, contributive, previdenziali, assistenziali e/o in genere risarcitorie, ovvero ogni domanda di risarcimento relativa a danni di qualsivoglia natura occorsi agli stessi soggetti.

L'Appaltatore si obbliga altresì a tenere indenne e manlevare la Stazione Appaltante e i Comuni serviti per qualsiasi danno cagionato a persone o cose nell'esecuzione dei servizi. L'Appaltatore si obbliga, infine, a tenere indenne e manlevare la Stazione Appaltante e i Comuni serviti per qualsiasi danno diretto o indiretto derivante e/o connesso all'inadempimento delle obbligazioni di cui sopra.

ART. 24 - POLIZZA DI RESPONSABILITÀ AMBIENTALE ATTIVITÀ PRESSO TERZI

L'impresa aggiudicataria dovrà stipulare, con primaria Compagnia di Assicurazione, polizza a copertura R.C.

Inquinamento per il risarcimento di eventuali danni da inquinamento dell'ambiente procurati durante le fasi di esecuzione del servizio oggetto della gara, nonché, nel corso della conduzione delle fasi funzionali al servizio stesso. Tale polizza emessa in favore dei Comuni serviti, ai sensi del D.M. 08.10.1996, dovrà garantire un massimale di importo pari ad € 5.000.000,00 per ricomprendere sia la responsabilità civile (danni a cose, persone e da interruzione di esercizio) che la responsabilità ambientale. Nella clausola di vincolo l'impresa assicuratrice, prima di recedere dal contratto, dovrà impegnarsi a chiedere il nulla osta ai Comuni serviti e, inoltre, non potrà eccepire il pagamento del premio in caso di sinistro. Di tale polizza dovrà essere fornita copia ai Comuni serviti.

La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei servizi e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei servizi risultante dal relativo certificato.

Di tale polizza dovrà essere fornita attestazione all'atto della sottoscrizione del contratto, ovvero prima dell'inizio del servizio.

ART. 25 - CONTRATTO

La stipula del Contratto Accordo Quadro avverrà nella data prevista dalla comunicazione alla/e impresa/e aggiudicataria/e dell'avvenuta predisposizione del contratto stesso e con l'indicazione del termine ultimo fissato per la stipula, avente carattere perentorio, previa costituzione da parte della/e impresa/e aggiudicataria/e della cauzione definitiva di cui all'art. 21 del presente capitolato e della polizza assicurativa di cui all'art. 26 del presente Capitolato.

Il Contratto Accordo Quadro definisce la disciplina normativa e contrattuale, le modalità di affidamento, sospensione e risoluzione dei contratti attuativi stipulati tra i singoli Comuni e l'Appaltatore.

Con il Contratto Accordo Quadro, l'Appaltatore si obbliga irrevocabilmente nei confronti dei singoli Comuni ad erogare il servizio con le modalità stipulate nel Contratto Attuativo.

Il Contratto Accordo Quadro rimane valido, per la regolamentazione dei Contratti Attuativi, dalla data di stipula e per tutta la durata dei Contratti Attuativi stessi.

Il Contratto Accordo Quadro sarà stipulato mediante scrittura privata.

Successivamente all'aggiudicazione e preliminarmente alla stipula dei singoli Contratti Attuativi verrà redatto, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 26 comma 3 del D. Lgs 81/2008, il DUVRI finalizzato a promuovere la cooperazione ed il coordinamento per:

- l'individuazione e l'attuazione delle misure di protezione e prevenzione dai rischi sul lavoro incidenti sul servizio oggetto dell'appalto;
- coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori;
- l'informazione reciproca in merito a tali misure al fine di eliminare o, ove non possibile, ridurre al minimo i rischi dovuti alle interferenze nel servizio oggetto dell'appalto.

Se l'Appaltatore non stipula il Contratto Accordo Quadro nel termine stabilito la Stazione Appaltante attiverà la procedura per l'incameramento del deposito cauzionale provvisorio.

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto (imposte, tasse, costi di segreteria e amministrazione, etc.) sono a totale carico dell'impresa aggiudicataria.

Il contratto stipulato tra l'appaltante e l'aggiudicatario è soggetto ad imposta di bollo fin dall'origine, ai sensi dell'art. 2 Allegato A della Tariffa parte 1 del D.P.R. 642/72. L'assolvimento del pagamento dell'imposta deve avvenire con pagamento mediante le modalità previste dall'Agenzia Delle Entrate competente tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, tramite i modelli F23 o F24.

In seguito alla stipula del Contratto Accordo Quadro, l'Appaltatore stipulerà il Contratto Attuativo con ogni singolo Comune del Lotto aggiudicato.

Il Contratto Attuativo disciplina il rapporto obbligatorio tra il singolo Comune e l'Appaltatore ed esso è concluso dal singolo Comune in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante dell'Amministrazione.

In caso di mancata sottoscrizione del Contratto da parte del Comune nulla l'Appaltatore potrà chiedere alla SRR *Messina Area Metropolitana*, in termini di qualsivoglia risarcimento.

ART. 26 - DOCUMENTI CONTRATTUALI

Fanno parte integrante del contratto i seguenti documenti:

- Bando di gara;
- Capitolato speciale;
- Tutti i documenti costituenti l'offerta economica.

Qualora uno stesso documento contrattuale prescriva prestazioni discordanti, l'impresa aggiudicataria adempirà eseguendo la prestazione che il Comune servito indicherà. Sono a carico del fornitore l'imposta di Bollo, di Registro ed ogni eventuale altra imposta o tassa.

ART. 27 - SOSPENSIONI

Non è ammessa la sospensione del servizio da parte dell'impresa aggiudicataria se non nei casi di forza maggiore previsti per legge.

Ogni Comune servito potrà, in qualsiasi momento, autorizzare o disporre per iscritto sospensioni degli ordini qualora cause di comprovata forza maggiore, ivi comprese quelle dovute a provvedimenti della Pubblica Autorità, impediscano il regolare svolgimento del servizio. Nei predetti casi la sospensione non dà diritto al Fornitore a compensi di sorta.

ART. 28 - PREZZO

Il corrispettivo per tonnellata di F.O.R.S.U. prelevata, trasportata e trattata è determinato applicando il ribasso percentuale offerto in sede di gara sui prezzi di cui all'art. 3 del presente capitolato.

Tale ribasso unitario rimarrà fisso ed invariabile per tutta la durata dell'appalto e sarà comprensivo di tutti i seguenti servizi:

- prelievo, trasporto e trattamento del rifiuto di cui al codice CER 20 01 08, prelevato, trasportato e trattato, in funzione della distanza del punto di prelievo a quello dell'impianto di trattamento, per effetto del prezzo di trasporto calcolato in €/ton/km e del prezzo di trattamento calcolato in €/ton;
- compilazione dei registri di carico e scarico nei punti di prelievo;
- compilazione del formulario di identificazione rifiuto;
- compilazione ed invio degli estratti riguardanti i movimenti del rifiuto di cui al codice CER 20 01 08.

ART. 29 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

L'impresa aggiudicataria, di ogni singolo lotto, provvederà mensilmente all'emissione di regolare fattura assoggettata ad I.V.A. di legge, relativa alle prestazioni svolte, applicando al quantitativo trattato i prezzi unitari decurtati del ribasso percentuale offerto. Il pagamento del corrispettivo avverrà sulla base di fatture mensili emesse in funzione del quantitativo trasportato e trattato durante il mese precedente derivato dalle pesate effettuate.

L'impresa aggiudicataria dovrà presentare i seguenti documenti:

- 4^a copia del formulario di trasporto della FORSU debitamente timbrato e firmato da un responsabile dell'impianto di trattamento, ove è avvenuto il conferimento, allegato ad esso la ricevuta di pesatura presso il medesimo impianto.

I titoli di spesa devono essere emessi e trasmessi, con cadenza mensile, in formato elettronico e dovranno obbligatoriamente transitare dal Sistema di Interscambio (SdI) dell'Agenzia delle Entrate, e dovranno indicare il Codice Identificativo Univoco attribuito al singolo Comune servito entro il termine perentorio di giorni 15 successivi alla prestazione del servizio mensile.

Ogni Comune servito effettuerà il pagamento della fattura al netto dell'IVA, secondo le norme che regolano il regime dello Split Payment.

ART. 30 - CLAUSOLE DI RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Durante il periodo di durata del contratto, ciascuna PARTE si impegna a non divulgare informazioni relative al contratto stesso, salvo i dati, le informazioni e le notizie che per loro natura devono essere divulgati o comunicati a terzi al fine di eseguire o perfezionare gli adempimenti connessi ai servizi oggetto del contratto. In ottemperanza al D. Lgs.30/06/2003 n.196 i dati raccolti in occasione della gara d'appalto di cui al presente Capitolato, verranno utilizzati esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione del contratto.

Il titolare del trattamento dei dati in questione è individuato in ogni singolo Comune servito.

Il trattamento dei dati verrà effettuato con le modalità e le forme previste dal decreto su citato. In ogni momento potranno essere esercitati i diritti riconosciuti all'interessato dal decreto medesimo.

ART. 31 - SEDI E RECAPITI

Per tutta la durata dell'appalto l'Appaltatore, di ogni singolo Lotto, dovrà mantenere edotti la Stazione Appaltante ed i Comuni serviti circa il luogo in cui è domiciliata la propria sede legale, la sede amministrativa competente e la sede operativa da cui dipendono i servizi oggetto del presente appalto, comunicando e ove necessario aggiornando tempestivamente gli indirizzi postali, i numeri di telefono, fax, e-mail.

ART. 32 - TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore si impegna a rispettare, a pena di nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 s.m.i.. In particolare si impegna a:

- a) comunicare alla Stazione Appaltante ed ai Comuni serviti gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale che utilizzerà per le operazioni finanziarie relative all'appalto entro sette giorni dalla sua accensione o dalla sua destinazione. Nello stesso termine comunicherà le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto stesso. Provvederà a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;
- b) effettuare tutte le operazioni finanziarie relative all'appalto con strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentirne la piena tracciabilità registrati sul conto corrente dedicato e da riportare sui pagamenti stessi il CIG e l'eventuale CUP;

L'Appaltatore si obbliga a inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o diverso subcontratto un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n.136 s.m.i..

ART. 33 - SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese inerenti la stipulazione del contratto accessorie e conseguenti, comprese quelle di bollo e di registro, nonché quelle di pubblicazione del bando di gara.

ART. 34 - RINVIO

Ai sensi dell'art.13 del DLgs 196/2003 le parti si danno reciprocamente atto che i rispettivi dati verranno trattati unicamente per i fini connessi all'esecuzione del presente Capitolato ovvero per l'assolvimento di obblighi direttamente previsti dalla legge.

Ognuna delle parti si impegna a non divulgare e/o cedere e/o utilizzare per scopi diversi da quelli di cui al presente Capitolato ogni informazione tecnica e/o commerciale relativa all'altra Parte di cui venga a conoscenza afferente.

L'Impresa ha l'impegno di mantenere la più assoluta riservatezza su tutti i documenti forniti dal Committente per lo svolgimento delle prestazioni e su tutti i dati relativi alle prestazioni che sono di proprietà esclusiva del

Committente.

L'Impresa è inoltre tenuta a non pubblicare articoli e/o fotografie relativi ai luoghi in cui dovrà svolgersi la prestazione, salvo esplicito benestare del Committente. Tale impegno si estende anche agli eventuali subappaltatori.

ART. 35 - FORO COMPETENTE

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, nell'interpretazione ed esecuzione delle obbligazioni contrattuali, saranno risolte di comune accordo tra le parti. In caso di mancanza di accordo, per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Messina. È pertanto esclusa la clausola arbitrale.

ART. 36 - COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni fra le parti inerenti al contratto dovranno essere trasmesse per iscritto.

ART. 37 - DOMICILIO DELLE PARTI

Il contratto prevederà l'individuazione del domicilio presso le rispettive sedi legali.

Il Responsabile del Procedimento
ing. Roberto Lisi

